



Emendamento

La lettera b) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente

«b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“l) al comune di Fasano gli immobili ex G.I. “Colonia Coppolicchio” e “Colonia Bianchi”, e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali – turistiche e senza fine di lucro»


Gianluca Bozzetti

Marco Galante

Antonella Laricchia

Relazione illustrativa

Si precisa nell'articolato normativo, così come chiarito nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 296-A che le con finalità sono socio-culturale e senza scopo di lucro

Clausola di invarianza

L'emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

RITIRATO



32

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ATTO CONSIGLIO 296 X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE: "Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 - Disciplina del demanio e del patrimonio regionale."

d'iniziativa del Consigliere Amati

Emendamento

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo 2
(Modifiche alla Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1)

All'articolo 14 comma 8 della Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 è aggiunta la lettera:
"e) Ostello della gioventù sito nel territorio del Comune di Bari (Palese), di proprietà dell'AA.P.T. di Bari."

Fabiano Amati

Marco Lacarra

Relazione:

L'emendamento attribuisce al Comune di Bari, come già accaduto in passato per altri immobili, la proprietà dell'Ostello della gioventù di Bari (Palese) – dati catastali fg. 78 p.lla 12 sub 1 – proveniente alla Regione Puglia da dall'AA.P.T.

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

APPROVATO



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ATTO CONSIGLIO 296
X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE: "Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 - Disciplina del demanio e del patrimonio regionale."

d'iniziativa del Consigliere Amati

Emendamento

Al titolo aggiungere, dopo le parole "*e del patrimonio regionale*", le parole "*e modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1*"

Fabiano Amati
[Handwritten signature]

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

[Handwritten initials]

APPROVATO

Emendamento aggiuntivo


Art. 2

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27

All'articolo 33 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1.1

“ In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che ne fanno richiesta - a titolo gratuito con diritto di superficie, per la durata di novantanove anni - i beni immobili inseriti nella tabella A) di cui al comma 1-bis e facenti parte del patrimonio disponibile della regione e da utilizzare per finalità socio-culturali-turistiche e non a scopo di lucro”


Gianluca Bozzetti

Marco Galante

Antonella Laricchia

Relazione illustrativa

L'emendamento, in un'ottica di collaborazione tra enti, si prefigge l'obiettivo di demandare ai Comuni l'indicazione dei beni che si intendono utilizzare per finalità socio-culturali e comunque non a scopo di lucro, gravando su di essi, successivamente, gli oneri di gestione.

Clausola di invarianza

L'emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

RITIRATO